

Roma, 10 gennaio 2022

Circolare n. 3/2022

Oggetto: Attività di spedizione – Limite di responsabilità vettoriale – Rappresentanza – Crediti privilegiati – Art.30 bis D.L. n.152/2021 convertito con L. 29.12.2021, n.233 su S.O. alla G.U. n.310 del 31.12.2021.

Con la legge di conversione del cd Decreto PNRR in oggetto sono state approvate modifiche al Codice Civile riguardanti il contratto di spedizione merci.

Si tratta di disposizioni che avevano fatto parte di un DDL proposto dal Cnel; l'Ente le aveva raccolte dalla Fedespediti nell'ambito della ricognizione sulle semplificazioni per la logistica che aveva svolto due anni fa assieme a Confetra. La previsione delle stesse era stata inoltre inserita nella Missione 3 Componente 2 "Intermodalità e Logistica" nell'ambito della riforma 2.3 del PNRR.

La soddisfazione di Fedespediti e Confetra è piena, tenuto conto che le modifiche consentono di fluidificare i rapporti tra i committenti e le imprese di spedizione, limitando anche il rischio di ricorso al contenzioso.

Di seguito si illustrano gli articoli del Codice Civile modificati.

Limite della responsabilità vettoriale – Articolo 1696 – Finora il limite di responsabilità del vettore per la perdita e l'avaria della merce trasportata previsto nel Codice si riferiva esclusivamente ai trasporti stradali nazionali (1 euro al chilogrammo) e internazionali (8,33 diritti speciali di prelievo al chilogrammo ai sensi della CMR). L'articolo è stato ora integrato con la previsione del limite anche per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari con espresso richiamo alle Convenzioni internazionali e alle leggi nazionali applicabili. Inoltre è stato previsto un limite anche per i trasporti intermodali, stabilendo che quando il trasporto avviene con mezzi di vario tipo e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore è pari ad 1 euro al chilogrammo nei trasporti nazionali e 3 euro al chilogrammo per i trasporti internazionali.

Rappresentanza – Articolo 1737 – Viene espressamente previsto che lo spedizioniere possa concludere i contratti di trasporto anche in nome e per conto del mandante, ossia con rappresentanza diretta, e non solo per conto del mandante (rappresentanza indiretta); l'integrazione è coerente con quanto previsto nella Legge istitutiva dell'attività di spedizione che ha previsto fin dall'origine la rappresentanza diretta (articolo 1 L.1442/1941); è stato inoltre previsto, in linea con quanto avviene oggi nella pratica, che uno stesso contratto di spedizione possa avere ad oggetto una pluralità di contratti di trasporto.

Obblighi dello spedizioniere - articolo 1739 – L'articolo è stato riscritto per un miglioramento formale; la previsione dell'accredito al committente, salvo patto contrario, degli abbuoni, premi e vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere era una disposizione di difficile riscontro ed è stata soppressa, stante comunque il principio dell'articolo 1713 di obbligo del rendiconto del mandatario.

Spedizioniere vettore – 1741 – Importante l'integrazione dell'articolo sullo spedizioniere vettore laddove rinvia al limite di responsabilità vettoriale di cui all'articolo 1696.

Crediti dello spedizioniere – 2761 – L'articolo sulla disciplina dei crediti privilegiati è stato integrato con la previsione del privilegio per lo spedizioniere accanto a quelli già previsti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario; in particolare è stato previsto il privilegio sulle cose trasportate per i crediti dipendenti dal contratto di spedizione e per quelli relativi alle spese d'imposta anticipate dallo spedizioniere; inoltre il privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un tras

porto o una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito, purché si tratti di trasporti o spedizioni rientranti in un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.

Daniela Dringoli
Codirettore

Allegato uno
D/t

© CONFETRA - La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

S.O. alla G.U. n.310 del 31.12.2021.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152

Testo del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n.233, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.»

Art. 30 bis

Intermodalità e logistica integrata: processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche

1. In attuazione della missione 3 - componente 2 - «Intermodalità e logistica integrata», nell'ambito della riforma 2.3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e al fine di favorire ulteriormente i processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1696 e' sostituito dal seguente:

«Art. 1696. - (Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate) - Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.

Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.

Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.

Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni»;

b) l'articolo 1737 e' sostituito dal seguente:

«Art. 1737. - (Nozione) - Il contratto di spedizione e' un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie»;

c) l'articolo 1739 e' sostituito dal seguente:

«Art. 1739. - (Obblighi dello spedizioniere) - Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere e' tenuto a osservare le istruzioni del mandante.

Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante»;

d) l'articolo 1741 e' sostituito dal seguente:

«Art. 1741. - (Spedizioniere vettore) - Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.

Nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l'articolo 1696»;

e) l'articolo 2761 e' sostituito dal seguente:

«Art. 2761. - (Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario) - I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finche' queste rimangono presso di lui. Tale privilegio puo' essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui e' sorto il credito purché tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative. I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato. Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752.

I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro. Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756».

*****OMISSIS*****

FINE TESTO